



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università di Siena per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica: specializzanda dott.ssa Paola BRODA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 09 FEB 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2023, per il periodo 01.03.2023 – 30.08.2023, per complessivi € 748,08=, così suddivisi:
- n. 51003000040 "Formazione Personale da Privato" per € 9,54;
- n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 594,36;
- n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 68,17;
- n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
- n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da Pubblico" per € 74,00;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Premesso che con nota del 15.11.2022, agli atti, l'Università di Siena ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Radiodiagnostica dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della dott.ssa Paola Broda, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 01.03.2023 al 30.08.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi....." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”;

Atteso che il Direttore della UOC Radiodiagnostica dott. Mauro Battista Gallazzi, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 29.12.2022, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e di monitorare le attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - garanzia sorveglianza sanitaria: € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*;
 - erogazione formazione specifica: € 9,54 pro capite/anno;
 - a garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università di Siena, l'impegno a:
 - individuare del tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01.03.2023 al 30.08.2023;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC di Radiodiagnostica dott. Mauro Battista Gallazzi, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 748,09=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università di Siena, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC di Radiodiagnostica dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Paola Broda;
2. di individuare il Direttore della UOC Radiodiagnostica, dott. Mauro Battista Gallazzi, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01.03.2023 sino al 30.08.2023, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 748,09=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

www.AlboPretorioonline.it

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2023-1.1.3/1.5





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 09 FEB 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 09 FEB 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Scipione

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE
CURRICULARE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra nato a Trapani (TP) il 13 aprile 1967;

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini *curriculari*;

VISTO

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le parti fornire ai medici specialisti in formazione l'opportunità di una formazione qualificata anche al di fuori della rete formativa di ciascuna scuola anche per venire incontro ad esigenze individuali;
- l'ASST Gaetano Pini - CTO fa parte della rete formativa di scuole di specializzazioni afferenti ad Atenei diversi dall'Università degli Studi di Siena.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture la Dott.ssa Paola BRODA, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Siena, per lo svolgimento di attività di tirocinio previste dai piani didattici e formativi della Scuola di Specializzazione.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. L'attività di tirocinio, disciplinata dalla presente convenzione, si svolge dal 01 marzo 2023 al 30 agosto 2023; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. In particolare, in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo;
 - b. provvede a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del medico in formazione specialistica alle stesse condizioni degli studenti iscritti presso l'Università di Siena che svolgono esclusivamente attività didattica;
 - c. fornisce al medico specialista in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del decreto legislativo 368/99, l'ASST Gaetano Pini - CTO provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante eroga la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 5 – Tutor

1. Il soggetto ospitante nomina per il tirocinante (medico in formazione specialistica) un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Art. 6 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante (medico in formazione specialistica) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative;
4. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) non può richiedere l'accesso al rimborso dell'Università degli Studi di Siena previsto dalle Linee guida per i tirocini in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal CdA del 31 marzo 2016, previo parere del Senato accademico, e successive modifiche e integrazioni.
5. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
6. Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 6 bis – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare;

Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, concordandola con l'esperto di Radioprotezione dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate ai fini radioprotezionistici deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'ASST.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione. L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università di Siena, con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università di Siena e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Art. 7 – Relazione finale

1. L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante (medico in formazione specialistica) è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi indicati nel progetto formativo.
2. Una copia della relazione finale delle attività svolte deve essere consegnata al tirocinante (medico specialista in formazione) e al Direttore della Scuola di Specializzazione dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 – Redazione dell'atto

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86 art.4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede il soggetto promotore.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena, data della firma digitale

Università Di Siena
Magnifico Rettore
(Prof. Roberto Di Pietra)

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Paola Lattuada)